

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Dato atto che con propria deliberazione n. 162 del 31.10.1995 questo Collegio ha adottato il regolamento per la concessione di aree comunali per l'installazione di circhi equestri e delle attività dello spettacolo viaggiante come previsto dall'art. 9 della Legge 18 marzo 1968 n. 337;

Dato atto inoltre che con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 50 del 8.4.1997 e n. 131 del 4.11.1999 sono state apportate modifiche al predetto regolamento Comunale;

Considerato che le organizzazioni sindacali di categoria hanno richiesto la parziale modifica di alcuni articoli presentando al riguardo apposita istanza indirizzata alla Civica Amministrazione;

Considerato inoltre che in base a quanto richiesto le modifiche apportate riguardano gli articoli in appresso indicati:

### **Art. 4 - Obblighi e condizioni**

Nel secondo comma dopo a versare viene eliminato "il corrispettivo forfettario relativo alle operazioni di nettezza del suolo pubblico" e aggiunto: all'Amministrazione Comunale, la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani giornaliera, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993 e s.m.i.,

Nel terzo comma, seconda riga, dopo al versamento viene eliminato "della relativa tassa secondo il disposto del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni" ed aggiunto del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) come stabilito dal relativo Regolamento del 20/12/2000 n.171 e successive modifiche, adottato ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446.

### **Art. 6 - Imprese di nazionalità straniera**

Nel secondo comma vengono inseriti dopo ad inoltre i titolari o legali rappresentanti.

### **Art. 9 - Termini di presentazione di istanze**

Nel secondo e terzo comma sia per i Circhi equestri che per le Arene moto-auto acrobatiche vengono modificati i tempi di presentazione delle istanze da 9 mesi a 4 mesi.

### **Art. 10 - Modalità di presentazione dell'istanza**

Nel primo paragrafo al punto b) viene eliminato annuale dopo autorizzazione comunale.

### **Art. 15 - Organico funzionale**

Nel terzo comma dopo precedentemente viene eliminato "all'entrata" ed inserito " alla data del 16.12.1995, data dell'entrata"

All'inizio del sesto comma viene inserito singole davanti a piccolissime attrazioni, successivamente viene inserito pesca verticale abilità, eliminato pugnometri, oroscopi e inserito pugnometro, oroscopo, dopo basket eliminato cannoncini e inserito cannoncino. Nella terza riga dopo comunale eliminato annuale.

Nella quinta e sesta riga viene inserita la frase: non rientrano in tale fattispecie carrelli o simili che raggruppano più di 1 piccolissima attrazione.

## **ATTIVITA' COMPLEMENTARI**

Nel secondo comma viene eliminata la legge 28.03.1991 n.112 e dal D.M. 46/1993 n. 248 e sostituita con la L.R. 28/1999.

### **Art. 17 - Termini e modalità di presentazione di istanze**

Nel secondo comma terza riga dopo Commissione viene eliminata Provinciale e inserito Comunale.

Nel terzo comma lettera a) dopo IVA viene inserito numero identificativo dell'attrazione e nella lettera d) viene eliminato annuale.

### **Art. 18 - Assegnazione delle aree - Criteri**

Nel sesto comma viene eliminato dopo proroghe emesse dal sindaco e aggiunto dopo richiesta, dalla Civica Amministrazione.

### **Art. 19 - Assegnazione delle aree - Requisiti - Graduatoria**

Nel quarto comma è stato eliminato dopo strettamente personali, e, come tali non cedibili o trasferibili ad altra persona sotto qualsivoglia forma.

Il quinto comma viene eliminato: "In deroga al precedente comma, in caso di: DECESSO, INVALIDITA' PERMANENTE PER CAUSA DI LAVORO, RAGGIUNTI LIMITI DI ETA' PENSIONABILE DEL TITOLARE, CESSAZIONE DELL'ATTIVITA', con conseguente restituzione del titolo autorizzatorio, CESSAZIONE VOLONTARIA TOTALE O PARZIALE DELL'ATTIVITA', l'anzianità di frequenza viene riconosciuta al subentrante se questi è l'erede legale ( o gli eredi legali se più di uno) oppure l'erede designato (successione tra vivi) se familiare ascendente, discendente o collaterale purchè designato con atto notarile legatario e che sia in possesso, al momento di esercitare, di idonea documentazione per l'attività."

E sostituito con: "In caso di completa cessazione dell'attività di spettacolo viaggiante del dante causa (per decesso, invalidità o altro motivo), i diritti acquisiti dallo stesso vengono trasferiti integralmente al familiare o affine fino al terzo grado o al convivente more uxorio, che ne facciano regolare richiesta e che documentino il diritto acquisito (dichiarazione di successione, atto di donazione ecc...).

La cessione dell'azienda o di un singolo ramo d'azienda da parte del titolare è valida se redatta per atto pubblico o scrittura privata autenticata, come previsto dall'art. 2556 del Codice Civile.

Il subentrante, al momento della presentazione della domanda di cui all'art. 17 del presente regolamento, deve, a pena di irricevibilità della stessa:

1 – produrre copia dell'atto;

2 – allegare dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dal precedente titolare attestante la cessazione dell'attività o della singola attrazione.

Al subentrante sono riconosciuti integralmente i diritti acquisiti dal precedente titolare."

### **Art. 23 - Delegati di Parco**

Nell'ultimo comma viene inserito dopo richiedente, ove prevista, e modificati i giorni da 15 a 20, eliminato Provinciale ed inserito Comunale.

### **Art. 24 – Sanzioni**

L'intero articolo: "Le trasgressioni alle norme contenute nel presente regolamento, quando il fatto non costituisca reato punibile con altre leggi, sono accertate e punite secondo la procedura prevista dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

La sanzione amministrativa dovuta per le trasgressioni è fissata nel minimo di £. 100.000 e nel massimo di £. 1.000.000.

Per le trasgressioni che rivestono particolare gravità o recidiva, compresa la morosità ai disposti del presente Regolamento, il Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art. 7, può disporre la revoca della concessione e l'esclusione, sia temporanea che permanente, dalla frequenza ai parchi di divertimento e dalle aree di sosta da parte del trasgressore.”

E stato sostituito con:

“Fatta salva l'applicazione delle disposizioni penali vigenti in caso di reato e delle di disposizioni di pubblica sicurezza e fatta salva l'applicazione di disposizioni speciali di legge e di regolamento, le violazioni a quanto contenuto nel presente regolamento comportano l'applicazione di una sanzione da € 75,00 a € 50000.”

A fronte di particolari violazioni verranno altresì applicate le sottoelencate sanzioni accessorie:

1. Costituisce **ESCLUSIONE IMMEDIATA** che comporta l'immediata chiusura dell'attrazione, seguita, se del caso, dallo sgombero coatto entro le 24 ore successive alla contestazione, **E PERDITA DI PRIORITA' DI FREQUENZA** la seguente fattispecie :
  - installazione ed esercizio di un'attrazione in assenza di autorizzazione;
  - installazione ed esercizio di un'attrazione in luogo o in posizione diversa da quella assegnata;
  - installazione ed esercizio di un'attrazione diversa da quella autorizzata;
  - la cessata attività e/o lo smontaggio anticipato della attrazione senza autorizzazione;
  - mancata corresponsione delle tasse dovute;
  - mancata produzione della documentazione a corredo della domanda;
2. Costituisce **PERDITA DI PRIORITA'** di frequenza nel Luna Park una delle seguenti condizioni:
  - assenza consecutiva dal Luna Park per due edizioni secondo i principi dell'art. 20;
  - mancata presentazione di documentazione attestante le motivazioni della sospensiva;
3. Costituisce **ESCLUSIONE** dal medesimo parco dell'anno successivo il verificarsi di una delle seguenti condizioni:
  - il ritardato inizio di attività o il suo protrarsi oltre il periodo consentito;
  - l'installazione e l'esercizio di un'attrazione con metratura diversa da quella autorizzata;
  - l'inosservanza dell'orario di esercizio e dei limiti delle emissioni sonore;
  - la mancanza di ordine e decoro dell'attrazione e del suolo circostante e dei mezzi abitativi e/o carriaggi e l'area relativa agli stessi;
4. Comporta **ESCLUSIONE** dalla frequenza dei parchi cittadini per tre anni, il verificarsi di una delle seguenti condizioni :
  - la sosta dei mezzi abitativi e/o carriaggi in assenza di permessi o con permessi scaduti;
  - da oltre 10 giorni per i parchi di durata superiore a 15 giorni e giorni 3 per i restanti parchi;
  - la mancata occupazione dell'area assegnata;
  - la gestione dell'attrazione in violazione del disposto del Regolamento;

Valutato che le stesse sono state sottoposte all'esame della Commissione Comunale per lo spettacolo viaggiante nella quale sono rappresentate organizzazioni sindacali di categoria a sensi del disposto del precitato art. 9 della legge 337/1968 ;

Preso atto del parere espresso dalla VI<sup>a</sup> e dalla VII<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente rispettivamente nelle sedute del 4 novembre 2010 e del 16 novembre 2010;

Rilevato che le modifiche proposte non vanno ad inficiare la sostanza del Regolamento e pertanto si ritiene opportuno procedere al riguardo;

Visto l'art. 42 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Attività Promozionali e Produttive Dr. Bruno Girauco espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Preso atto dell'ampia discussione svoltasi sull'argomento quale riportata in calce al presente provvedimento;

Presenti in aula	n. 35
Non partecipano alla votazione	n. 6 Romano Anna Maria, Malvolti Piercarlo, Martini Matteo, Terzano Maurizio, Massa Imelda e Bergese Riccardo
Presenti all'apertura della votazione (espressa con voto elettronico)	n. 29
Astenuti	n. 0
Votanti	n. 29
Voti favorevoli	n. 29
Voti contrari	n. 0

### **DELIBERA**

- 1) di modificare gli articoli del vigente regolamento per la concessione di aree comunali per l'installazione di circhi equestri e delle attività dello spettacolo viaggiante come in premessa indicato;
- 2) di dare atto che il nuovo Regolamento Comunale per la concessione di aree comunali per l'installazione di circhi equestri e delle attività dello spettacolo viaggiante come modificato dal 4° comma del dispositivo, è quello che è depositato agli atti dell'Ufficio Polizia Amministrativa del Settore Attività Promozionali e Produttive;
- 3) di dare atto che il responsabile della esecuzione del presente provvedimento è l'Istruttore Direttivo Amministrativo Sig.a Daniela Vola.

\*\*\*\*\*

“..... O M I S S I S .....”